



CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 8

POLIZZA KASKO

CIG	
-----	--

CONTRAENTE	COMUNE DI SAVIGNONE
CF / P.IVA	00866540107
INDIRIZZO	Via Garibaldi, 2 16010 – Savignone (GE)

EFFETTO:
SCADENZA I RATA:
SCADENZA:

ore 24.00 del 31/12/2018
ore 24.00 del 31/12/2019
ore 24.00 del 31/12/2021



INDICE

Articolo 1	DEFINIZIONI	pag. 4
Articolo 2	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag. 8
C.G.A. – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE		
Articolo 3	ALTRE ASSICURAZIONI	pag. 9
Articolo 4	COASSICURAZIONE E DELEGA	
Articolo 5	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 10
Articolo 6	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO	
Articolo 7	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE	
	Articolo 7.1	DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE
	Articolo 7.2	DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
	Articolo 7.3	ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Articolo 8	DURATA DELL'ASSICURAZIONE	pag. 11
Articolo 9	ESTENSIONE TERRITORIALE	
Articolo 10	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI	
Articolo 11	FORO COMPETENTE	pag. 12
Articolo 12	INDICIZZAZIONE	
Articolo 13	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	
Articolo 14	INTERMEDIAZIONE	
Articolo 15	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	pag. 13
Articolo 16	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 17	NORMATIVA ANTIMAFIA	
Articolo 18	ONERI FISCALI	
Articolo 19	PREMIO DELL'ASSICURAZIONE	pag. 14
Articolo 20	REGOLAZIONE DEL PREMIO	
Articolo 21	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	
Articolo 22	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	
SINISTRI – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO		
Articolo 23	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	pag. 15
Articolo 24	GESTIONE SINISTRI	
Articolo 25	LIMITE MASSIMO INDENNIZZO	
Articolo 26	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	



Articolo 27	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	pag. 16
Articolo 28	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO	pag. 17
Articolo 29	RECESSO IN CASO DI SINISTRO	
KASKO – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO - ARD		pag. 18
Articolo 30	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 31	COLPA GRAVE	pag. 19
Articolo 32	ESCLUSIONI	
Articolo 33	FRANCHIGIE	pag. 20
Articolo 34	RICORSO TERZI DA INCENDIO	pag. 21
Articolo 35	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA	
Articolo 36	RIPARAZIONI	
Articolo 37	RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI	pag. 22
Articolo 38	CALCOLO DEL PREMIO	



CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ACCESSORI AGGIUNTIVI – OPTIONALS:

equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;

ACCESSORI DI SERIE:

equipaggiamenti normalmente montati sul *Veicolo* dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base di listino;

ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI:

radio, radiotelefonni, lettori *compact disk*, lettori *DVD*, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere, stabilmente fissate al *Veicolo*, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico, compresi ricetrasmittitori ed apparecchi di segnalazione installati sui *Veicoli*;

ANNUALITÀ ASSICURATIVA:

il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'*Assicurazione*;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è tutelato dall'*Assicurazione*;

ASSICURAZIONE:

il contratto di Assicurazione;

BENEFICIARIO:

il soggetto, che può essere diverso dal *Contraente* e dall'*Assicurato*, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

BROKER:

il soggetto mandatario incaricato dal *Contraente* della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla *Società*;

CAPITALI:

le somme che rappresentano il limite dell'*Indennizzo* e/o del *Risarcimento* contrattualmente stabilito;

CONTRAENTE:

il **Comune di Savignone** che stipula l'*Assicurazione*;

COSA:

sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

DANNI MATERIALI DIRETTI:

i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'*Assicurazione*;



DANNO PARZIALE

il caso in cui le spese di riparazione risultano inferiori al *Valore Commerciale del Veicolo*;

DIPENDENTE:

ogni persona fisica che partecipi alle attività istituzionali del *Contraente/Assicurato*, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la *Pubblica Amministrazione*, a tempo determinato e/o indeterminato, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico ed il Segretario Comunale;
- b) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico ed il Segretario Generale delle società "in house";
- c) quelle distaccate/comandate temporaneamente presso altro Ente o altra azienda, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*, ma per mansioni ed incarichi similari a quelli svolti presso il *Contraente/Assicurato*;
- d) i soggetti assunti dal *Contraente/Assicurato* con contratti da considerarsi atipici secondo la normativa vigente;
- e) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal *Contraente/Assicurato*;
- f) i collaboratori coordinati continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del *Contraente/Assicurato* nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro";
- g) i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell'ambito del cosiddetto "baratto amministrativo" ai sensi dell'Art. 24 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia" e s.m.i.;
- h) i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i laureandi, gli specializzandi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i commissari di gara e/o concorso, i frequentatori, i partecipanti a corsi di formazione, i consulenti, i VAB, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, i volontari, i volontari delle AVO, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i soggetti a rapporto convenzionale, gli ingegneri, gli architetti, i lavoratori in regime di L.S.U. "Lavoro Socialmente Utile", i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità (L.P.U.), i soggetti "profughi" che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità ed altre attività similari nell'ambito del "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" (SPRAR), i soggetti incaricati di pubblici servizi, i partecipanti alle attività di ricerca, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili.

Ai fini della presente *Polizza* si intendono equiparati ai dipendenti ad ogni effetto anche gli Amministratori, il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, i membri delle Assemblee Consortili, i consiglieri, i membri della Consulta Comunale, i revisori, i sindaci, il commissario straordinario ed il commissario prefettizio del *Contraente/Assicurato* e delle sue società "in house";

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

ESTORSIONE:

il reato di cui all'Art. 629 del Codice Penale ed esemplificativamente il caso in cui il *Contraente/Assicurato* e/o i suoi *Dipendenti* vengano costretti a consegnare le *Cose* assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso il *Contraente/Assicurato* stesso e/o suoi *Dipendenti*, sia verso altre persone;

**FRANCHIGIA:**

la parte di *Danno* che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

FURTO:

il reato così come definito dall'Art. 624 del Codice Penale;

INCENDIO:

combustione da qualsiasi causa originata, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoalimentarsi, autoestendersi e propagarsi;

INDENNIZZO o INDENNITÀ:

la somma dovuta dalla *Società* all' *Assicurato* o *Beneficiario* in caso di *Sinistro*;

MASSIMALE per sinistro:

la massima esposizione della *Società* per ogni *Sinistro*;

PERDITA TOTALE:

il caso in cui il *Veicolo* assicurato in seguito a *Furto* o *Rapina*, non sia stato più ritrovato.

Agli effetti delle garanzie *Incendio* e guasti accidentali, il caso si verifica allorché l'ammontare del *Danno*, comprensivo del valore residuo del *Veicolo* dopo il *Sinistro*, sia superiore al *Valore Commerciale* dello stesso *Veicolo*;

POLIZZA:

il documento che prova l' *Assicurazione*;

PREMIO:

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell' *Assicurazione*;

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei *Danni* sino alla concorrenza di un determinato *Capitale* senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile;

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Aziende Speciali, Società "in house", Aziende Municipalizzate, Consorzi Pubblici, ASP, APSP, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;

RAPINA:

il reato di cui all'Art. 628 del Codice Penale ed esemplificativamente la sottrazione delle *Cose* assicurate mediante violenza o minaccia alla persona;

RISARCIMENTO:

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro*;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il *Sinistro* e l'entità dei *Danni* che possono derivarne;

RIVALSA:

il diritto della *Società* in virtù dell'Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell' *Assicurazione*;

SCOPERTO:

la parte percentuale di *Danno* che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

SCOPPIO:

repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del *Veicolo*;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' *Assicurazione*;



SINISTRO SENZA SEGUITO:

il *Sinistro* denunciato per il quale la *Società* ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;

SOCIETÀ:

l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;

VALORE A NUOVO:

il prezzo del *Veicolo* desumibile dalla fattura d'acquisto (comprensivo di IVA e oneri fiscali) al momento della prima immatricolazione; in mancanza di fattura il prezzo di listino;

VALORE COMMERCIALE:

il valore reale del *Veicolo* (comprensivo di IVA e oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione, allo stato di conservazione, d'usura, alla cessata o meno produzione del modello;

VEICOLO:

autovetture, ambulanze, veicoli speciali, autobus, scuolabus e minibus, autocarri, macchine operatrici, macchine agricole, gatti battipista, motoslitte, motofurgoni, motocarri, motocicli, motocarrozette e ciclomotori.

Il *Contraente/Assicurato* è esonerato dalla preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati, nonché delle generalità dei soggetti che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti.



ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CONTRAENTE / ASSICURATO	COMUNE DI SAVIGNONE
CF / P.IVA	00866540107
INDIRIZZO	Via Garibaldi, 2 16010 – Savignone (GE)
EFFETTO	31/12/2018
SCADENZA I RATA	31/12/2019
SCADENZA	31/12/2021
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PREMIO	VEDASI ART. 38 "CALCOLO DEL PREMIO"

L'Assicurazione è prestata (ai sensi dell'Art. 23 del DPR 333/1990 e s.m.i.) a favore degli Amministratori, dei consiglieri, del direttore generale, del segretario generale e dei *Dipendenti* del *Contraente/Assicurato*, contro i *Rischi* di seguito specificati, per eventuali *Danni* subiti dai *Veicoli* di proprietà e/o in uso agli stessi e/o agli stessi locati in leasing, purché non di proprietà del *Contraente/Assicurato*, usati esclusivamente per ragioni di servizio o missione, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

Ai fini dell'attestazione che gli *Assicurati* sono stati autorizzati ad utilizzare il proprio *Veicolo* per esigenze di servizio, si fa riferimento alle risultanze dei libri e/o atti amministrativi del *Contraente/Assicurato*, documenti che lo stesso si impegna a fornire alla *Società* in caso di controlli ed accertamenti relativi all'esecuzione della presente *Polizza*.

L'Assicurazione opera ai sensi e nei limiti della Legge 122/2010 e s.m.i., sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la successiva Circolare interpretativa n. 36 (Prot. 89530 del 22/10/2010).

La *Società* rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti delle società "in house".



C.G.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ARTICOLO 3 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si conviene tra le parti che qualora si accerti che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano, o vengano in seguito stipulate, altre polizze direttamente dal *Contraente/Assicurato* o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali *Danni* denunciati dal *Contraente/Assicurato* a valere sulla presente *Polizza* saranno liquidati ed indennizzati dalla *Società* direttamente al *Contraente/Assicurato* medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la *Società* ogni altro diritto derivante a norma di legge (Art. 1910 del Codice Civile).

La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si esonera il *Contraente/Assicurato* dal dare preventiva comunicazione alla *Società* di eventuali polizze già esistenti, e/o quelle che vengano in seguito stipulate, sugli stessi *Rischi* oggetto del presente contratto; il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di farlo in caso di *Sinistro*, se ne è a conoscenza.

ARTICOLO 4 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'*Assicurazione* fosse divisa per quote fra diverse *Società* Coassicuratrici ai sensi dell'Art. 1911 del Codice Civile, in caso di *Sinistro* le *Società* stesse concorreranno nel pagamento dell'*Indennizzo*, liquidato a termini delle condizioni di *Assicurazione* in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette *Società* siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le *Società* sono responsabili in solido per il pagamento dell'*Indennizzo* e la *Società* mandataria del raggruppamento è considerata *Società* Delegataria.

È convenuto che la *Società* Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare degli *Indennizzi* spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle *Società* Coassicuratrici a rimborsare alla *Società* Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

Le *Società* Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla *Società* Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei *Premi* di *Polizza* il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna *Società*.

La *Società* Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle *Società* Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (*Polizza* e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla *Società* Delegataria sui documenti di *Assicurazione*, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici.



Gli *Indennizzi* verranno liquidati dalla *Società* Delegataria attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Ogni comunicazione inerente alla *Polizza* si intende fatta o ricevuta dalla *Società* Delegataria nel nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Ogni modifica alla *Polizza*, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Il *Contraente/Assicurato* dichiara di avere affidato la gestione della presente *Polizza* al *Broker* e le *Società* Coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla *Società* Delegataria indicata in essa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente *Assicurazione* saranno svolti per conto del *Contraente/Assicurato* dal *Broker* il quale tratterà con la *Società* Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la *Polizza*, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei *Sinistri*, si intendono fatte o ricevute dalla *Società* Delegataria in nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Il dettaglio dei *Capitali* assicurati, dei *Premi*, accessori e imposte, spettanti a ciascuna *Società* Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente *Polizza*.

ARTICOLO 5 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. GDPR) e s.m.i., autorizzano al trattamento dei dati personali (comuni, particolari e giudiziari), disgiuntamente: il *Contraente*, l'Assicurato, la *Società* ed il *Broker*.

ARTICOLO 6 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, pertanto da tale data, in deroga all'Art. 1901 del Codice Civile, la *Società* considera il *Rischio* in copertura.

- ❖ La *Società* avrà diritto al pagamento della prima rata di *Premio* entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di decorrenza indicata in *Polizza*; trascorso tale termine l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
- ❖ Per le rate di *Premio* successive alla prima è concesso il termine di rispetto di **60 (sessanta) giorni**, trascorso il quale l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il *Premio* del presente contratto ha **frazionamento annuale** con scadenze delle rate il **31/12** di ogni annualità.

I *Premi* devono essere pagati alla *Società*, per il tramite del *Broker*.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal *Contraente* ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della *Società*, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il *Rischio* di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal *Contraente* direttamente all'**Agente di Riscossione**.



ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE

7.1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE:

In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di circostanze aggravanti il *Rischio*, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza* e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'*Indennizzo* né la riduzione dello stesso, sempreché il *Contraente/Assicurato* non abbia agito con dolo.

In ogni caso di successivo mutamento che aggravi il *Rischio*, la *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio*, da concordarsi preventivamente, corrispondente al maggior *Rischio*, a decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile, La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

7.2 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:

Il *Contraente/Assicurato* è dispensato dalle dichiarazioni di precedenti *Danni* ed annullamenti per *Sinistro* di *Polizze* per i medesimi *Rischi* coperti dalla presente *Polizza*.

7.3 ACCERTAMENTI E CONTROLLI:

La *Società* ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il *Contraente/Assicurato* si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla *Società* di eseguire gli accertamenti.

Inoltre la *Società* ha sempre il diritto di visitare le *Cose* assicurate ed il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ARTICOLO 8 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto è fissata in **mesi 36 (trentasei)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **31/12/2018**, scadenza alle ore 24.00 del giorno **31/12/2021**, scadenza della prima rata di *Premio* alle ore 24.00 del **31/12/2019** e **frazionamento annuale**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

È facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni *Annualità Assicurativa*, con un preavviso minimo di **90 (novanta) giorni**.

Su eventuale richiesta del *Contraente*, la *Società* si impegna a prorogare l'*Assicurazione* alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **90 (novanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo (compreso il recesso in caso di *Sinistro*), per consentire al *Contraente* il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova *Polizza*. Tale facoltà potrà essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di **90 (novanta) giorni** complessivamente.

ARTICOLO 9 – ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'*Assicurazione* è estesa solo ai Paesi aderenti al sistema "carta verde".



ARTICOLO 10 – FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il *Contraente/Assicurato* e la *Società*, anche per il tramite del *Broker*, devono essere fatte, alternativamente, mediante:

- lettera raccomandata A/R,
- lettera raccomandata a mano,
- telegramma,
- telefax,
- posta elettronica certificata (PEC),
- altro mezzo idoneo di cui siano documentabili l'invio, la consegna ed il contenuto.

ARTICOLO 11 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente *Polizza* è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede legale del *Contraente*.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente *Polizza*, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta aditi dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

ARTICOLO 12 – INDICIZZAZIONE

I *Capitali assicurati*, i *Massimali*, le *Indennità assicurate* ed i relativi *Premi* non sono indicizzati.

ARTICOLO 13 – INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente *Polizza*, il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della *Società* in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 14 – INTERMEDIAZIONE

Premesso che il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al *Broker* ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., si conviene tra le parti che, limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo che regola tale gestione, tutte le comunicazioni inerenti alla *Polizza* verranno trasmesse dal *Contraente/Assicurato* alla *Società* e viceversa unicamente tramite il *Broker*. Sono valide le forme di contrattualizzazione e comunicazione previste dalla normativa di *Polizza*.

Qualora la *Società* intenda procedere, presso il *Contraente/Assicurato*, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo, dovrà darne comunicazione al *Broker*, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.

La *Società* provvederà all'emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di *Premio* e li farà pervenire, almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza al *Broker*.



Alla cura del *Broker* è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. Il pagamento effettuato dal *Contraente/Assicurato* al *Broker* costituisce quietanza per il *Contraente/Assicurato* stesso. Il *Broker* invierà alla *Società*, a mezzo lettera raccomandata A/R o telefax o posta elettronica certificata (PEC) le relative comunicazioni d'incasso e la *Società* riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o posta elettronica certificata (PEC). Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del *Rischio* anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. I *Premi* incassati dal *Broker* verranno versati separatamente alla *Società* Delegataria ed a ciascuna delle *Società* Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili. Si precisa che le commissioni d'uso riconosciute al *Broker* sono a carico della *Società* e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il *Contraente/Assicurato*. Il *Broker* provvederà ad inoltrare alla *Società* regolare denuncia dei *Sinistri*; la *Società* comunicherà al *Broker* il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati. La *Società* comunicherà al *Broker* periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l'esito dei *Sinistri* (es.: chiusura *Senza Seguito*, importo riservato, importo liquidato).

ARTICOLO 15 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di *Assicurazione*.

ARTICOLO 16 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 17 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all'Art. 3 della Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

ARTICOLO 18 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.



ARTICOLO 19 – PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Il *Premio*, anticipato nella misura indicata in *Polizza*, verrà regolato alla fine di ogni *Annualità Assicurativa*, applicando ai dati consuntivi il tasso di cui all'Art. 38 "Calcolo del Premio", fermo il *Premio* annuo lordo minimo pari a € _____.

ARTICOLO 20 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il *Premio* è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di *Rischio* variabili, esso è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal calcolo esposto in *Polizza*, ed è regolato alla fine di ciascuna *Annualità Assicurativa*, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il calcolo del *Premio*, fermo il *Premio* annuo lordo minimo stabilito in *Polizza*.

A tale scopo, entro **90 (novanta) giorni** dalla fine di ogni *Annualità Assicurativa*, il *Contraente* deve comunicare alla *Società* i dati definitivi delle predette variazioni.

Le differenze attive del *Premio* risultanti dal calcolo devono essere saldate entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la *Società* deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale il *Premio* anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'*Annualità Assicurativa* per cui non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto per la *Società* di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata A/R, la risoluzione del contratto.

Se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *Premio* (comunicazione dei dati e/o pagamento del relativo *Premio*), anche per i contratti scaduti, gli eventuali *Sinistri* potranno essere indennizzati nella stessa proporzione tra il *Premio* anticipato in via provvisoria e l'intero *Premio* dovuto.

La *Società* ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il *Contraente/Assicurato* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ARTICOLO 21 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ARTICOLO 22 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Poiché la presente *Assicurazione* può comprendere garanzie stipulate per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.



SINISTRI

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO 23 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente/Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del *Danno*, dichiara rubate o distrutte *Cose* che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette *Cose* salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

ARTICOLO 24 – GESTIONE SINISTRI

La *Società*, con periodicità **annuale**, e comunque ogni volta ne venga fatta richiesta, si impegna a fornire al *Contraente/Assicurato* ed al *Broker* l'elenco dettagliato dei *Sinistri* così suddiviso:

- *Sinistri* denunciati (con l'indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla *Società*);
- *Sinistri* riservati (con l'indicazione dei singoli importi posti a riserva);
- *Sinistri* liquidati (con l'indicazione dei singoli importi liquidati);
- *Sinistri* respinti e/o chiusi *Senza Seguito*.

Tutti i *Sinistri* indicati dovranno essere corredati di:

- data di accadimento del *Sinistro*;
- data di apertura della pratica di *Sinistro* presso la *Società*;
- data della definizione del *Sinistro* per liquidazione, chiusura *Senza Seguito* o altro motivo.

ARTICOLO 25 – LIMITE MASSIMO INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ARTICOLO 26 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* il *Contraente/Assicurato*, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso per iscritto alla *Società*, o al *Broker*, entro **30 (trenta) giorni** lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio competente del *Contraente/Assicurato*.

La denuncia del *Sinistro* deve contenere il numero di *Polizza*, la data, il luogo, le modalità del fatto e l'indicazione delle conseguenze.



Il *Contraente* alleggerà inoltre copia dell'autorizzazione all'uso del *Veicolo* rilasciata all'*Assicurato* per lo svolgimento del servizio esterno.

L'*Assicurato*, entro **5 (cinque) giorni** lavorativi dal verificarsi dell'evento e pena la perdita di qualsiasi diritto, è tenuto a comunicare al *Contraente* notizie relative alla natura ed alle caratteristiche dell'accaduto.

Altresì l'*Assicurato* è tenuto a presentare, nei casi richiesti, l'originale della denuncia dell'accaduto sporta alle Autorità.

L'*Assicurato* infine dovrà comunicare gli estremi della *Polizza* obbligatoria RC Auto e di quella Kasko - ARD eventualmente stipulata a titolo personale.

L'*Assicurato* si impegna, in caso di *Perdita Totale* del *Veicolo*, a consegnare alla *Società* la scheda di demolizione e/o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

ARTICOLO 27 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il *Danno* e ricevuta la necessaria documentazione, la *Società* deve provvedere al pagamento dell'*Indennizzo* entro **30 (trenta) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata fatta opposizione (salvo l'applicazione delle norme di cui all'Art. 2742 del Codice Civile, qualora il *Veicolo* sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, e per il caso di *Furto* totale, sia stata prestata alla *Società* anche dichiarazione dell'Ente competente di perduto possesso quando vi sia l'obbligo di registrazione) e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del *Sinistro*.

In caso di apertura di una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro*, il pagamento dell'*Indennizzo* avverrà previa apposizione in quietanza di clausola di impegno – dell'*Assicurato* – a consegnare il certificato di "chiusa istruttoria" non appena gli sarà consegnato dall'Autorità competente.

Se il *Veicolo* rubato è recuperato in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Società* appena ne abbia avuta notizia.

Se la *Società* ha già risarcito integralmente il *Danno*, diviene proprietaria delle *Cose* recuperate e l'*Assicurato* è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà, mettendo a disposizione della *Società* stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Se il *Danno* è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero è ripartito tra la *Società* e l'*Assicurato* in misura proporzionale.

Qualora non sia comunque intervenuto alcun *Risarcimento*, l'importo indennizzabile è determinato sulla base degli eventuali *Danni* riscontrati sul *Veicolo*.

La *Società* ha la facoltà in ogni caso di sostituire in natura, in tutto o in parte, le *Cose* rubate distrutte o danneggiate, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *Sinistro* corrispondendone il valore.



ARTICOLO 28 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente/Assicurato* con l'apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ARTICOLO 29 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* ed entro **60 (sessanta) giorni** dalla definizione dello stesso, il *Contraente* e la *Società* hanno facoltà di recedere dalla *Polizza* mediante lettera raccomandata A/R.

Il recesso ha effetto alla scadenza dell'*Annualità Assicurativa* in corso, a condizione che venga comunicato con un preavviso di almeno **90 (novanta) giorni** prima di tale scadenza.

Diversamente, in mancanza di tale termine minimo di preavviso rispetto alla scadenza dell'*Annualità Assicurativa* in corso, il recesso avrà efficacia decorsi **90 (novanta) giorni** dalla sua comunicazione.

Resta inteso che in caso di ratei di *Premio* venuti a scadere dopo il recesso, il *Contraente/Assicurato* pagherà la quota di *Premio* relativa al solo periodo di copertura residuo.

Il pagamento dei *Premi* venuti a scadere dopo la denuncia del *Sinistro* ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della *Società* a valersi della facoltà di recesso. Se del caso, la *Società*, entro **30 (trenta) giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di *Rischio* non corso.



KASKO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO - ARD

ARTICOLO 30 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* si impegna a rispondere dei *Danni Materiali Diretti* subiti dal *Veicolo* assicurato, in conseguenza di:

- a) *Incendio* per qualsiasi motivo;
- b) *Esplosione* del carburante contenuto nel serbatoio e *Scoppio* del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo *Incendio*);
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri *Veicoli*, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione sia su area pubblica, sia su area privata;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano, purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il *Veicolo* al luogo di ricovero o riparazione a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*;
- e) *Furto* (sia totale sia parziale), *Rapina* o *Estorsione*, che vengano tentati e/o consumati. Sono parificati ai *Danni da Furto* e *Rapina* quelli causati al *Veicolo* nell'esecuzione o nel tentativo di *Furto* o di *Rapina* del *Veicolo* stesso e dei suoi componenti ed *Accessori Aggiuntivi*, *Accessori di Serie*, *Accessori Fonoaudiovisivi*, o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i *Danni Materiali Diretti* da effrazione o da scasso;
- f) circolazione abusiva successiva al *Furto*, alla *Rapina* o all'*Estorsione*;
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie; sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere;
- h) rottura dei cristalli, comunque verificatasi;
- i) eventi diversi: quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

Sono inoltre compresi i *Danni Materiali Diretti*:

- j) cagionati da trombe d'aria, tempeste, uragani, vento, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine, terremoti, caduta di neve, alluvioni e straripamenti di corsi d'acqua;
- k) determinati da scioperi, dimostrazioni, tumulti, sommosse, aggressioni o atti violenti con movente politico, terrorismo e sabotaggio anche organizzato, nonché da atti vandalici e dolosi, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva e volontaria;



Le garanzie sono prestate fino al massimo *Indennizzo* di:

€ 15.000,00

per ciascun *Veicolo* e per singolo *Sinistro*,
con le conseguenti precisazioni:

- a) in caso di *Danno Parziale*, la *Società* rimborsa il *Valore a Nuovo* (di rimpiazzo) delle parti del *Veicolo* danneggiate o distrutte, mano d'opera compresa. L'*Indennizzo* complessivo non può superare il *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, fermo restando il limite massimo di *Indennizzo* previsto dal presente articolo;
- b) in caso di *Perdita Totale*, la *Società* rimborsa il *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, dedotto il valore di recupero e fermo il limite massimo di *Indennizzo* sopra indicato.

Nel caso in cui il *Sinistro* sia avvenuto entro i primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione, la *Società* rimborserà all'*Assicurato* il prezzo di listino. Successivamente ai primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione, la *Società* rimborserà all'*Assicurato* il valore più elevato riportato nei listini EURO TAX.

Le garanzie sono prestate a **Primo Rischio Assoluto (PRA)** quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Le garanzie comprendono i pezzi di ricambio, gli *Accessori Aggiuntivi*, gli *Accessori di Serie* e gli *Accessori Fonoaudiovisivi* stabilmente installati sul *Veicolo*.

Sono escluse dall'*Indennizzo* le eventuali spese concernenti modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al *Veicolo* in occasione delle riparazioni.

La *Società*, nei limiti di *Indennizzo* stabiliti e quindi non in eccedenza agli stessi, rimborsa anche l'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), nella misura in cui detta imposta, in quanto non detraibile, costituisca un reale fattore di costo.

La *Società* inoltre garantisce, nei limiti di cui all'**Art. 37 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**, le spese sostenute per il trasporto o il traino dei *Veicoli* assicurati, a seguito di un *Danno* risarcibile ai sensi del presente contratto.

ARTICOLO 31 – COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'**Art. 32 "Esclusioni"**, la *Società* risponde dei *Danni* derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave del *Contraente/Assicurato* e/o da dolo e colpa grave dei soggetti di cui debba rispondere.

La presente estensione non comporta onere di *Premio* per il *Contraente/Assicurato*.

ARTICOLO 32 – ESCLUSIONI

L'*Assicurazione* non opera:

- a) in caso di comportamento doloso da parte del *Contraente/Assicurato*;
- b) per i *Danni* avvenuti durante la partecipazione a gare o a corse in genere, relative prove o allenamenti;



- c) per i *Danni* cagionati dal mancato uso del *Veicolo* e suo deprezzamento;
- d) per i *Danni* causati a *Cose* trasportate sul *Veicolo*;
- e) per i *Danni* determinati da *Cose* trasportate o da oggetti del *Veicolo* stesso;
- f) per i *Danni* determinati da vizi di costruzione;
- g) per i *Danni* verificatisi durante gli spostamenti dal luogo di residenza alla sede di lavoro, se avvenuti al di fuori dell'ambito della missione;
- h) per i *Danni* per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore del *Veicolo*;
- i) per i *Danni* verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata e non, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- j) per i *Danni* verificatisi in occasione di *Esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- k) per i *Danni* verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- l) per i *Veicoli* preposti alla cura ed al trasporto di malati o feriti;
- m) se il conducente non è abilitato a condurre *Veicoli* a norma delle disposizioni di legge in materia. Resta peraltro inteso che la *Polizza* sarà ugualmente operante qualora il conducente sia munito di patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 (tre) mesi dalla data del *Sinistro*;
- n) se il conducente si trovava in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

La *Società* è surrogata ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.

ARTICOLO 33 – FRANCHIGIE

Le *Franchigie* fisse e assolute previste a carico del *Contraente/Assicurato*, sono indicate nell'Art. 37 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

Le *Franchigie* in parola sono a carico del *Contraente* e sono anticipate dalla *Società* all'*Assicurato*, in quanto a questi il *Danno* è rimborsato totalmente e l'eventuale *Franchigia* viene recuperata dalla *Società* in sede di regolazione del *Premio*.



ARTICOLO 34 – RICORSO TERZI DA INCENDIO

La *Società*, in caso di *Incendio* e/o *Esplosione* e/o *Scoppio* del *Veicolo* assicurato, che impegni la responsabilità dell'*Assicurato* per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei *Danni Materiali Diretti* cagionati a terzi (a persone, *Cose* o animali), con l'esclusione dei *Danni* a *Cose* in uso, custodia o possesso del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 37 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'*Assicurazione*;
- b) il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla precedente **lettera a)**, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado, delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico, in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati alla precedente **lettera b)**.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono informare la *Società* delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

Fermo restando il disposto dell'Art. 1917, comma 3, del Codice Civile, la *Società* ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del *Danno*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del *Contraente* o dell'*Assicurato* in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del *Risarcimento* del *Danno*, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La *Società* non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ARTICOLO 35 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La *Società* rinuncia all'azione di *Rivalsa* ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente e dei trasportati del *Veicolo* danneggiato.

La presente estensione non comporta onere di *Premio* per il *Contraente/Assicurato*.

ARTICOLO 36 – RIPARAZIONI

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il *Veicolo* danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'*Assicurato* non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della *Società*.

L'*Assicurato* è obbligato a conservare fino alla liquidazione del *Danno*, le tracce e gli avanzi del *Danno* stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari *Indennità*.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla *Società* non provveda a visionare il *Veicolo* danneggiato entro **8 (otto) giorni** lavorativi dalla denuncia del *Sinistro* da parte del *Contraente*, l'*Assicurato* è autorizzato a procedere alle riparazioni, fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.



Savignone, 31 Dicembre 2018.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER

Ai fini degli Artt. 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Contraente* e la *Società* dichiarano di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1	DEFINIZIONI
Articolo 3	ALTRE ASSICURAZIONI
Articolo 4	COASSICURAZIONE E DELEGA
Articolo 5	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 6	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO
Articolo 7	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE
Articolo 8	DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 9	ESTENSIONE TERRITORIALE
Articolo 10	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Articolo 11	FORO COMPETENTE
Articolo 13	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
Articolo 14	INTERMEDIAZIONE
Articolo 15	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 17	NORMATIVA ANTIMAFIA
Articolo 19	PREMIO DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 20	REGOLAZIONE DEL PREMIO
Articolo 21	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Articolo 22	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Articolo 23	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Articolo 24	GESTIONE SINISTRI
Articolo 26	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Articolo 27	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Articolo 28	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO
Articolo 29	RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Articolo 31	COLPA GRAVE
Articolo 32	ESCLUSIONI
Articolo 35	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

Savignone, 31 Dicembre 2018.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER